

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-553	del 07/08/2013
Oggetto	Direzione Tecnica. Affidamento della manutenzione di attrezzatura Agilent costituita da bioanalizzatore, modello G2938B e microarray scanner modello G2505C.	
Proposta	n. PDTD-2013-547 del 22/07/2013	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Ctr Cancerogenesi Ambientale E Valutazione Del Rischio	
Dirigente proponente	Colacci Annamaria	
Responsabile del procedimento	Colacci Annamaria	

Questo giorno 07 (sette) agosto 2013 (duemilatredici) presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Affidamento della manutenzione di attrezzatura Agilent costituita da bioanalizzatore, modello G2938B e microarray scanner modello G2505C.

VISTE:

- la D.D.G. n.75 del 13/12/2012 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2013-2015, del Piano Investimenti 2013-2015, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2013 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2013;
- la D.D.G. n. 76 del 13/12/2012 recante "Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per l'esercizio 2013";
- la D.D.G. n. 30 del 15/02/2013 di programmazione dell'attività contrattuale per l'esercizio 2013 della Direzione Tecnica;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e in particolare l'art.125 "Lavori, servizi e forniture in economia";
- gli artt. 329 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del d.lgs. 163/2006";
- il "Regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia";

PREMESSO:

- che Arpa ER è proprietaria delle apparecchiature bioanalizzatore, modello G2938B, n.serie DE23101866, e microarray scanner modello G2505C, n.serie US4510284, che vengono utilizzate per l'esecuzione delle analisi trascrittomiche previste nei progetti "Applicazione di approcci di tossicogenomica in ecotossicologia (Progetto APTEC)" e "Supersito: realizzazione di uno studio integrato dell'inquinamento dell'atmosfera nella regione Emilia Romagna attraverso misure di parametri chimici, fisici, tossicologici e valutazioni sanitarie, epidemiologiche e ambientali mediante modelli interpretativi";
- che è attiva una convenzione Intercenter-ER denominata "Servizi di manutenzione delle apparecchiature di analisi ambientale 2" alla quale ARPA ER ha aderito, stipulando in data 28/02/2013 un contratto di servizio con ATI Hospital Consulting-Perkin Elmer;
- che nel Capitolato Tecnico di tale convenzione è specificato che la Ditta aggiudicataria si impegna a fornire i servizi di base, quali interventi di manutenzione preventiva, interventi di manutenzione correttiva di tipo "full risk", verifiche funzionali e tarature presso centri accreditati ACCREDIA – Dipartimento Laboratori di Taratura, verifica della sicurezza elettrica;

- che tuttavia, in ragione delle specifiche caratteristiche tecnologiche delle apparecchiature in oggetto, i servizi di base offerti dalla citata convenzione sono stati ritenuti insufficienti a coprire le necessità manutentive in quanto, il servizio di manutenzione deve prevedere per il microarray scanner, oltre agli interventi tecnici in sede, anche la risoluzione di problemi software mediante assistenza telefonica e on line, e per il bioanalizzatore il servizio di sostituzione rapida in caso di guasto;
- che pertanto non si è ritenuto opportuno inserire dette apparecchiature nel suddetto contratto;
- che il Responsabile del CTR Tossicologia Ambientale Dott.ssa Annamaria Colacci ha espresso la necessità di provvedere all'affidamento del servizio di manutenzione di dette apparecchiature per la durata di mesi 24, al fine di garantire la prosecuzione delle attività sperimentali da svolgere nell'ambito dei progetti "Aptec" e "Supersito";

DATO ATTO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che è stata condotta un'indagine sul mercato elettronico della p.a., sul portale Acquistinretepa.it, e sul mercato elettronico istituito da Intercent-ER e che i beni e/o servizi di cui trattasi non trovano copertura nelle categorie merceologiche oggetto dei predetti mercati elettronici;
- che ai sensi del Regolamento sul decentramento amministrativo approvato con DDG n.65/2010, il Direttore Tecnico ha competenza in merito all'affidamento di forniture di beni e servizi in economia;

RILEVATO:

- che la Responsabile del CTR Tossicologia Ambientale ritiene necessario procedere a un affidamento diretto alla Ditta Agilent Technologies Italia Spa quale unica fornitrice del servizio, in quanto produttrice della piattaforma e pertanto unica a livello nazionale in grado di garantire sia la manutenzione che l'aggiornamento tecnico, come si evince dalla dichiarazione per affidamento diretto (Mod2-P70411/ER), rilasciata dalla Dr.ssa Annamaria Colacci agli atti;
- che a seguito di istruttoria compiuta dalla Responsabile del CTR Tossicologia Ambientale si è stimato in euro 19.500,00 (IVA esclusa) il valore della fornitura di cui trattasi;
- che tale fornitura rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate nel

regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia;

- che ai sensi dell'art. 5 del suddetto regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia di valore inferiore ai 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- che è stato acquisito dal sistema SIMOG il seguente numero di CIG Z000A12539, ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza.

PRESO ATTO:

- che con lettera prot. PGDG/2013/2665 del 28/05/2013 (allegato A), corredata dal capitolato speciale (Allegato B) e dal disciplinare tecnico (scheda offerta Allegato C), è stata invitata a presentare offerta la ditta Agilent Technologies Italia Spa individuata dal Responsabile del procedimento;
- che entro il termine di scadenza indicato, le ore 13:00 del 07/06/2013, è pervenuta correttamente l'offerta richiesta da parte della ditta Agilent Technologies Italia Spa, al prezzo complessivo di € 15.276,00 (IVA esclusa);
- che l'offerta pervenuta dalla società Agilent Technologies Italia Spa pari a € 15.276,00 è comunque inferiore a quanto rilevato a seguito di istruttoria compiuta dalla Responsabile del CTR Tossicologia Ambientale stimato in euro 19.500 (IVA esclusa);

CONSIDERATO:

- che il Responsabile del Procedimento ha esaminato l'offerta presentata verificando la conformità tecnica del servizio offerto rispetto alle richieste di Arpa ER;

RITENUTO:

- Per tutto quanto sopra esposto, di procedere all'acquisizione della fornitura del servizio di manutenzione attrezzature Agilent, mediante acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125 del d. lgs. 163/2006, del d.P.R. 207/2010 e del regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia;
- di aggiudicare la fornitura alla ditta Agilent Technologies Italia Spa, al prezzo complessivo di € 15.276,00 (IVA esclusa);

DATO ATTO INOLTRE:

- che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero;

PRECISATO:

- che la ditta ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura

generale di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, ed ha altresì dichiarato la propria regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, della legge n.106/2011;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102)", che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2013-Linee guida" della D.D.G. 76/2012;

SU PROPOSTA:

- della Responsabile del CTR Tossicologia Ambientale dott.ssa Annamaria Colacci, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

DATO ATTO INFINE:

- che Responsabile del procedimento è la stessa dott.ssa Annamaria Colacci;
- che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi dell'art. 8 comma 4, del Regolamento sul decentramento amministrativo;

DETERMINA

- 1) di affidare, per i motivi indicati in premessa, in esito a procedura in economia, alla ditta Agilent Technologies Italia Spa., con sede in Centro Direzionale di Villa Fiorita, via Piero Gobetti 2/c, 20063 Cernusco sul Naviglio, C.F. e P. IVA 12785290151 la fornitura del servizio di manutenzione attrezzatura Agilent costituita da bioanalizzatore, modello G2938B, n. serie DE23101866 e microarray scanner modello G2505C, n. serie US45102841 (CIG Z000A12539) per 24 mesi dalla data della conferma d'ordine, alle condizioni contrattuali di cui alla lettera di richiesta offerta, al capitolato speciale e al disciplinare tecnico, che si allegano sub A), B) e C) al presente atto quali parti integranti e sostanziali, ed alle condizioni economiche e ai prezzi unitari di cui all'offerta PGDG/2013/0002847 del 06/06/2013 del 06/06/2013, agli atti, per l'importo di euro € 15.276,00 (IVA esclusa), pari a euro 18.483,96 (IVA compresa);

- 2) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
- 3) di dare atto che il contratto con la ditta aggiudicataria sarà perfezionato mediante corrispondenza commerciale, con modalità elettronica;
- 4) di dare atto che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
- 5) di dare atto che l'importo di € 18.483,96,00 (IVA inclusa), avente natura di manutenzione attrezzature (MATTR) relativo al presente provvedimento, è a carico dell'esercizio 2013 per la quota di Euro 7.701,65 e dell'esercizio 2014 per la quota di Euro 10.782,31 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico pluriennale, con riferimento al Centro di Costo DIRTE-DTCAN.

IL DIRETTORE TECNICO

- F.to Dott. Franco Zinoni -

N. Proposta: PDTD-2013-547 del 22/07/2013

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Affidamento della manutenzione di attrezzatura Agilent costituita da bioanalizzatore, modello G2938B e microarray scanner modello G2505C.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 30/07/2013

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico

Si prega di citare il protocollo nella risposta.

Spett. le Agilent Technologies Italia SpA

Via P.Gobetti 2/C

20063 Cernusco sul Naviglio

**OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEL SISTEMA AGILENT MICROARRAY SCANNER G2505C
E DEL BIOANALIZZATORE 2100 PER ELETTROFORESI
Importo massimo Euro 19.500,00 (IVA esclusa)
Oneri per la sicurezza: € 0,00
CIG n. Z000A12539**

L'Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia Romagna (di seguito ARPA), Direzione Tecnica, intende svolgere una procedura in economia per l'affidamento della fornitura del servizio di manutenzione del sistema Agilent Microarray Scanner G2505C e del Bioanalizzatore 2100 per Elettroforesi.

La Società in indirizzo è invitata a partecipare alla suddetta procedura.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono precisati nel Capitolato d'oneri allegato alla presente.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, via fax o e-mail o posta elettronica certificata, entro e non oltre le **ore 13.00 del 07/06/ 2013**, indirizzato a:

ARPA Direzione Tecnica, Largo Caduti del Lavoro 6, 40122 Bologna

Fax: 0515281261 – email: dirgen@cert.arpa.emr.it

L'offerta dovrà indicare il corrispettivo per la fornitura in economia del servizio di manutenzione del sistema Agilent microarray scanner G2505c e del bioanalizzatore 2100 per elettroforesi (IVA esclusa).

L'offerta dovrà inoltre essere corredata da:

- A.** copia della richiesta di preventivo, capitolato speciale, disciplinare tecnico e duvr, tutti firmati e, ove necessario compilati, dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;
- B.** dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 46/47 del DPR 445/2000, secondo il modello allegato, debitamente compilato e firmato;
- C.** documentazione tecnica descrittiva dei beni offerti;
- D.** indicazione del c/c bancario di appoggio (IBAN) dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, e dei dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna "al piano".

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

La conferma definitiva della fornitura avverrà con lettera d'ordine a firma del Direttore Tecnico


3. EVENTUALI CHIARIMENTI

Per chiarimenti si invita a rivolgersi all'ufficio Staff amministrazione Direzione Tecnica c. a. Olivia Casanova tel. 051 5281208- e-mail: casanova@arpa.emr.it o CTR Tossicologia Ambientale, c.a. Monica Vaccari, tel. 051 2094790 - e-mail: mvaccari@arpa.emr.it; Elena Morandi, tel 051 396275 - email emorandi@arpa.emr.it.

Il Responsabile del procedimento è Dott.ssa Annamaria Colacci

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Annamaria Colacci



Documenti allegati:

- 1) Capitolato speciale
- 2) Disciplinare tecnico
- 3) DUVR
- 4) Dichiarazione sostitutiva

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di manutenzione attrezzature agilent	Direzione Tecnica
		Pag. 1 di 5

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di manutenzione attrezzature Agilent costituita da bioanalizzatore, modello G2938B, n.serie DE23101866 e microarray scanner modello G2505C, n.serie US45102841 presso la struttura di Arpa Sezione di Bologna, via Rocchi 19, 40138 Bologna, come più precisamente dettagliato nel Disciplinare tecnico allegato..

Art. 2 – Termini di esecuzione

Il Fornitore si impegna ad eseguire il servizio per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di della conferma d'ordine. Arpa si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art.311 del d.P.R 207/2010, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel contratto originario.

Arpa si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione di tutte le obbligazioni pattuite nel termine di trenta giorni dall'ultimazione delle prestazioni, da considerarsi quale "termine per l'accertamento della conformità delle prestazioni".

Art. 3 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Arpa è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpa da ogni responsabilità ed onere.

Art. 4 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di manutenzione attrezzature agilent	Direzione Tecnica
		Pag. 2 di 5

tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:
 - a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
 - b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 5 – Penali

Per ogni giorno di ritardo rispetto alle attività di cui all'allegato a - Disciplinare tecnico verrà applicata, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, una penale pari all'1 per mille del corrispettivo complessivo della fornitura.

Arpa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 6 - Prezzi.

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di manutenzione attrezzature agilent	Direzione Tecnica
		Pag. 3 di 5

Gli unici adeguamenti dovuti al Fornitore saranno calcolati in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI) e comunque dopo 12 mesi dall'efficacia del contratto.

Art. 7. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8 . Fatturazione e pagamenti

Le fatture, da emettersi con cadenza annuale al completamento del primo intervento di assistenza dell'anno, dovranno:

- riportare il numero d'ordine;
- riportare il CIG e (il CUP eventualmente);
- essere intestate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370.
- essere recapitate all'indirizzo di posta elettronica certificata: workflow_amm@cert.arpa.emr.it;
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
- riportare in allegato i dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal "termine per l'accertamento della conformità delle prestazioni" o – se successiva - dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 9 - Brevetti e royalties

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpa da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di manutenzione attrezzature agilent	Direzione Tecnica
		Pag. 4 di 5

materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art. 10 – Risoluzione del contratto.

Si conviene che Arpa potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpa;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- negli altri casi di cui agli articoli sulla cessione di contratto e di credito e subappalto .

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpa il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 11 - Recesso

Arpa ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
- c) sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/20012,

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali,

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di manutenzione attrezzature agilent	Direzione Tecnica
		Pag. 5 di 5

assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa.

In caso di recesso da parte di Arpa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Art. 12 - Cessione di contratto e di credito

- E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
- E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
- Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
- In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 13 – Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 14 - Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente. Il contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

Art. 15 – Foro competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpa sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.



Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

Condizioni generali di contratto

Gli articoli 2 *Termini di esecuzione*, 5 *Penali*, 6 *Prezzi*, art. 7 *Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari*, 8 *Fatturazione e pagamenti*, 9 *Brevetti e royalties*, 10 *Risoluzione del contratto*, 11 *Recesso*, 12 *Cessione di contratto e di credito*, 13 *Subappalto*, 14 *Spese ed oneri contrattuali*, 15 *Foro competente*, delle presenti Condizioni di fornitura si intendono specificatamente approvati ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.



Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

arpa EMILIA ROMAGNA	Disciplinare Tecnico	Direzione Tecnica
		Pag. 1 di 1

FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA AGILENT MICROARRAY SCANNER G2505C E DEL BIOANALIZZATORE 2100 PER ELETTROFORESI AGILENT

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA:

La fornitura deve essere eseguita presso il Laboratorio Tossicogenomica, Sezione provinciale di Bologna, via Rocchi 19, 40138 Bologna e deve includere:

Per il Sistema Microarray Scanner G2505C (nr serie US45102841):

Servizio di manutenzione biennale equivalente al servizio ADVANTAGE BRONZE che comprende:

- assistenza telefonica tutti i giorni della settimana dal lunedì' al venerdì'
- servizio di supporto telefonico per la risoluzione di tutte le problematiche software (a titolo completamente gratuito)
- n. illimitato di interventi tecnici presso il cliente con tempo di risposta entro 3 gg. lavorativi dalla richiesta di riparazione
- parti di ricambio
- parti di consumo necessari per la riparazione
- trasferta
- manodopera

Per il Bioanalizzatore 2100 per Elettroforesi G2938B-2100 (nr. serie DE23101866):

Servizio di manutenzione biennale equivalente al servizio INVIO MODULO IN SOSTITUZIONE "EXPRESS-EXCHANGE" che comprende:

- intervento su chiamata
- disponibilità/consegna presso il Laboratorio Tossicogenomica, Arpa Sezione di Bologna, del modulo in sostituzione certificato secondo gli standard Agilent correnti
- ritiro/riparazione (incluso sostituzione parti richieste per la riparazione) del Bioanalyzer 2100
- consegna presso il Laboratorio Tossicogenomica, Arpa Sezione di Bologna, del Bioanalyzer riparato e ritiro del modulo in sostituzione
- eventuali spese di spedizione